

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 6149 / 020 .11.2016. del 16 MAR. 2016 / Pos. Coll. e Coord. n. 2

Oggetto: Procedura di Gara per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e la costruzione dell'edificio scolastico n. 4 della nuova Facoltà di Ingegneria ed Architettura dell'Università degli Studi di Enna "Kore" destinato ad aule didattiche, aule studio, allievi e studio docenti - Richiesta di conferma parere (prot. n. 241/002.11.2016 del 4 febbraio 2016/Pos. Coll. E Coord. n.1) sull'interpretazione dell'ambito di applicazione soggettivo della L.R. n. 12/2011 e s.m.i..

Dipartimento Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale
viale Regione Siciliana 33
(rif. Nota prot.n.11886 del 26 .02.2016)

1. Con la nota in riferimento, premesso il richiamo al parere n. 2 reso dallo scrivente il 4 febbraio 2016, vengono chiesti ulteriori approfondimenti in ordine alla materia già oggetto della precedente consultazione, ed in particolare, circa l'ambito di applicazione soggettiva della legge regionale 12/2011.

Si riferisce al riguardo che il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale - con nota prot. n. 2097 del 19 gennaio 2016, ha precisato che " ad avviso dello scrivente Codesto Ateneo rientra tra i soggetti ai quali si applica la L.R. n. 12 /2011, e ciò sia che si accolga la tesi che l'Ateneo debba essere considerato soggetto di diritto privato, che nel caso in cui si

consideri, alla stregua di quanto asserito dall'Anac con deliberazione n. 30 del 22.04.2015, ente pubblico economico."

Quanto sopra premesso, ed in considerazione della differente soluzione interpretativa offerta dallo scrivente con il richiamato parere n. 2, viene chiesta "al fine di ottenere un quadro giuridico di riferimento più omogeneo possibile" (...) la "conferma in merito alle conclusioni raggiunte dall'Assessorato dell'Economia."

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Preliminarmente, si ritiene opportuno segnalare che lo scrivente Ufficio è istituzionalmente deputato a rendere pareri su specifici quesiti interpretativi e/o applicativi relativi a norme regionali di fonte legislativa o regolamentare, con esclusione di ogni ulteriore attività, ivi compresa l'eventuale valutazione di indicazioni di merito già operate dagli organi di Amministrazione attiva, il cui eventuale esame comporterebbe un giudizio (di merito) sulle decisioni operate dai Dipartimenti interessati.

In altri termini quindi, compito dello scrivente è fornire ogni elemento utile ad orientare ex ante l'esercizio del potere amministrativo e l'adozione delle conseguenti determinazioni, che rimangono sempre e comunque di esclusiva competenza e responsabilità dell'organo di Amministrazione attiva.

Ne consegue che è preclusa ogni valutazione sul merito di determinazioni formulate (quindi ex post) da Organi dell'Amministrazione nell'esercizio delle discrezionalità che connotano l'azione istituzionale degli stessi.

E ciò ferma restando l'irritualità della specifica richiesta formulata a quest'Organo consultivo di "conferma in merito alle conclusioni raggiunte dall'Assessorato dell'Economia"

Per altro verso si rimarca che la mera comunicazione del differente approccio interpretativo fornito da altro ramo di Amministrazione (peraltro in assenza del motivato avviso di Codesto richiedente) non si traduce *ex se* nella formulazione di un ulteriore quesito giuridico di carattere generale sul quale lo Scrivente possa essere chiamato,

nuovamente, ad esprimersi, fermo restando che il parere già reso non ha natura vincolante.

3. Ciò premesso, nell'ottica di una fattiva collaborazione si rassegnano i seguenti, ulteriori, elementi di riflessione.

L'art 2 della L.R. 12/2011 così recita: *"Le disposizioni della presente legge si applicano:*

a) all'Amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e /o istituzionali e loro associazioni comunque denominate e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica;

b) agli altri soggetti aggiudicatori individuati dal comma 1 dell'art. 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in relazione alle tipologie ivi indicate

c) agli enti di culto e /o di formazione religiosa e/o agli enti privati, limitatamente ai lavori per i quali è fruibile un finanziamento pubblico, regionale o extra regionale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione della quota pubblica di finanziamento (...).

Pertanto, e fatto salvo quanto già ampiamente argomentato nel precedente parere (e cioè che la Kore non possa che essere qualificata quale ente pubblico non economico), occorre, ai fini della applicabilità o meno della normativa regionale, verificare se la stessa possa farsi rientrare tra le tipologie di soggetti menzionati nel sopra riportato articolo.

In tal senso si conferma che la Kore, quale ente pubblico non economico (certamente destinataria delle disposizioni contenute nel codice degli appalti) è soggetta alla normativa regionale solo qualora si accerti che dipenda o sia sottoposta alla vigilanza dell'Amministrazione Regionale.

In caso contrario andrà applicata esclusivamente la normativa nazionale senza le modifiche apportate dal legislatore Regionale.

4. Si ritiene inoltre necessario specificare che l'interpretazione dell'art. 2 co. 1 lett. b) della L.R. 12/2011 non può prescindere da una attenta disamina di quanto disposto

dall'articolo 3 del d.lgs 163/2006 che così recita: 1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che seguono.omissis.....

25. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. (20)

31. Gli «altri soggetti aggiudicatori», ai fini della parte II, sono i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice.

32. I «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui al citato capo IV.

Orbene, da quanto riportato, risulta evidente che il legislatore nazionale ha inteso tenere distinti i concetti di "amministrazioni aggiudicatrici", "altri soggetti aggiudicatori" e "soggetti aggiudicatori".

Per espressa previsione contenuta nell'art. 3 del d.lgs.- la locuzione "altri soggetti aggiudicatori" è, quindi, da intendersi riferita ai soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice.

Ciò integra e rende esplicita l'espressione " agli altri soggetti aggiudicatori individuati dal comma 1 dell'art. 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.....(art. 2 co.1 lett.b) della l.r. 12/11)" e ne consegue che la Kore - quale ente pubblico non economico - va esclusa dall'ambito di applicazione della stessa.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che

codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Marina Miceli



Il Dirigente Avvocato
Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE
(cons. Romeo Palma)

